

# COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>Num. Delibera:</b> 233  <b>Data:</b> 17/06/2009	<b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 558, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 E DELL'ART. 3, COMMA 90, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

L'anno duemilanove, il giorno diciassette, del mese di giugno, alle ore 08:00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

MATRICARDI M. LUIGINA	Sindaco	Presente
ORSI STEFANO	Assessore	Presente
ORRU' MASSIMILIANO	Assessore	Assente
OLIVIERI PIER GIORGIO	Assessore	Presente
ZANGHERI ANTONIO	Assessore	Assente
MALTONI MELELIA	Assessore	Presente
GAMBUTI ALFIO	Assessore	Assente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 558, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 E DELL'ART. 3, COMMA 90, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la seguente proposta di deliberazione:
- Premesso che l'art. 1, commi 519 e 558, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), recita testualmente:

*<<519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;*

*558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.>>;*

- Preso atto che l'art.1, comma 558, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 detta le regole in materia di stabilizzazione del personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, con modalità e criteri che rispecchiano quelli previsti dal comma 519 per le amministrazioni centrali;
- Vista la Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 con la quale il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni ha definito i principi cui attenersi per la stabilizzazione del personale;
- Atteso che la direttiva succitata, pur non risultando direttamente indirizzata alle autonomie locali formula, comunque, dei principi orientativi in materia di stabilizzazione del personale precario;

- Considerato che la natura delle disposizioni di cui si tratta può essere considerata derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzioni, in quanto finalizzata a sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo e che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista di personale nelle pubbliche amministrazioni, anche in violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Evidenziato che i presupposti per la stabilizzazione del personale precario, ai sensi della Direttiva citata, possono essere così riassunti:
  - necessità che sia accertata la vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere, la quale dovrà risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del fabbisogno appositamente aggiornata;
  - rispetto del requisito del possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno nelle singole qualifiche, previsto dai vigenti sistemi di classificazione, con la possibilità di derogare a tale requisito esclusivamente per il personale assunto e inquadrato per legge o sulla base di procedure che prevedevano al tempo titoli di studio diversi;
  - rispetto del principio posto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 riguardante l'accesso tramite procedure selettive, e conseguente necessità, qualora occorra procedere alla stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto procedure selettive di natura concorsuale, di subordinare la stabilizzazione di tale personale al superamento delle predette procedure a tal fine disposte dalle amministrazioni che dovranno assumere i dipendenti interessati;
- Richiamato l'art. 3, comma 90, della L. 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), che recita testualmente:

*<<90.Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:*

- a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;*
- b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.>>;*
- Preso atto che l'art.3, comma 90, lettera b), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 detta le regole in materia di stabilizzazione del personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, con modalità e criteri che rispecchiano quelli previsti dal comma 90, lettera a), per le amministrazioni centrali;
- Vista la Circolare n. 5/2008 del 18 aprile 2008 con la quale il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione ha dettato le linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
- Considerato che l'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ferme restando le disposizioni speciali in materia di "stabilizzazione" dettate dall'art.1, comma 558, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 tutt'ora vigenti, ha ampliato il numero dei possibili destinatari della stabilizzazione spostando la data di riferimento per il calcolo del requisito temporale per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- Preso atto che la possibilità di ammettere a procedure di stabilizzazione il personale in possesso dei previsti requisiti è circoscritta agli anni 2008 e 2009;

- Atteso che, come indicato dalla Circolare n. 5/2008 del 18 aprile 2008, in attuazione della legge finanziaria 2008 le amministrazioni potranno, fermo restando l'attuazione e la conclusione prioritaria delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge 296/2006, prevedere nella loro programmazione triennale del fabbisogno anche le assunzioni a tempo indeterminato scaturenti dalle disposizioni di cui ai comma 90 e 106, art. 3, della legge 244/2007 ovvero dei dipendenti assunti a tempo determinato, in servizio al 1° gennaio 2008, con contratto stipulato o prorogato prima del 28 settembre 2007, che conduca ad un rapporto di servizio per un periodo di almeno tre anni, anche non continuativi, tenendo conto del servizio prestato a tempo determinato anche nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2008, previa procedura selettiva;
- Tenuto conto che nell'anno 2008 sono state effettuate n. 4 assunzioni a tempo indeterminato tramite stabilizzazione del personale precario ex art. 1, comma 558, L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- Vista la deliberazione di G.C. n. 223 dell'11/06/2009 con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2009/2011;
- Vista la deliberazione di G.C. del 17/06/2009 con la quale è stata approvata la vigente dotazione organica del personale dell'Ente;
- Verificato che, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 223 dell'11/06/2009 citata, per l'anno 2009 è stata prevista la copertura di n. 1 posto vacante tramite stabilizzazione ex art. 3, comma 90, della Legge Finanziaria 2008;
- Verificato che la stabilizzazione del personale precario, da attuare mediante la trasformazione in rapporti lavorativi a tempo indeterminato dei contratti di lavoro subordinato a termine, riguarda il solo personale non dirigenziale ed appartenente alle cosiddette "categorie professionali" ovvero, per il comparto degli enti locali, personale ascritto alle categorie professionali A), B), C) e D) previste dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto, identificato nei profili professionali esemplificativamente indicati dall'allegato A) del C.C.N.L. 31/03/1999, che abbia maturato o maturerà il requisito di tre anni di servizio complessivi;
- Evidenziato che, in merito alle procedure di stabilizzazione, la Direttiva del 30 aprile 2007 recita testualmente: *<<Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto delle relazioni sindacali, definiranno le proprie procedure di stabilizzazione in coerenza con i principi sanciti dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con particolare riferimento a quanto stabilito nel comma 3, del medesimo articolo, in tema di pubblicità, trasparenza e pari opportunità delle procedure di reclutamento del personale. >>*;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 30 del 14/02/2008 con la quale è stato approvato il "Regolamento recante disciplina del reclutamento del personale tramite procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" del Comune di Coriano;
- Reputato necessario, al fine dell'attuazione del fabbisogno triennale di personale 2009-2011, emanare apposito regolamento comunale riguardante la disciplina del reclutamento del personale tramite procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente, sostitutivo del precedente regolamento approvato il 14/02/2008;
- Considerato che l'art. 117 della Costituzione italiana, comma 6, attribuisce ai Comuni, Province e Città metropolitane la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

- Visti gli artt. 7, 88 e 89 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) in merito all'esercizio della potestà regolamentare ed alla disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali;
- Evidenziato che il Consiglio Comunale è l'organo di governo dell'ente locale dotato del generale potere regolamentare, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Evidenziato, altresì, che il potere di adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è attribuito, in via esclusiva e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), e dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- Atteso che il regolamento riguardante la disciplina del reclutamento del personale tramite procedure di stabilizzazione del personale precario costituisce, al pari del regolamento concorsuale, una suddivisione specifica del Regolamento degli Uffici e dei Servizi ("Disciplina delle assunzioni del personale");
- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- Vista la Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni;
- Vista la legge 24 dicembre 2008, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
- Vista la Circolare n. 5/2008 del 18 aprile 2008 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 223 dell'11/06/2009, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visti i C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Tutto ciò premesso,

## **PROPONE**

1. Di approvare il "Regolamento recante disciplina del reclutamento del personale tramite procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" del Comune di Coriano, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. Di recepire il regolamento succitato nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi, "Disciplina delle assunzioni del personale";
3. Di dare atto che il presente regolamento sostituisce il "Regolamento recante disciplina del reclutamento del personale tramite procedure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" approvato con deliberazione di G.C. n. 30 del 14/02/2008;
4. Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. Territoriali ed alle R.S.U. interne.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*f.to "Rag. Ciotti Anna Maria"*

**PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:**

**RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE - FAVOREVOLE - f.to RAG. ANNA MARIA CIOTTI**

**RESPONSABILE DI RAGIONERIA - FAVOREVOLE - f.to RAG. ANNA MARIA CIOTTI**

- Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della proposta di cui sopra;
- Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati;
- Visto il D.Lgs 267/2000;
- Con voti unanimi e palesi

**DELIBERA**

1. Di approvare in ogni parte la proposta di delibera riporta in narrativa;
2. Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to MATRICARDI M. LUIGINA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

---

n. albo 254 Data 14/07/2009

La presente deliberazione viene affissa in data odierna  
all' Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE  
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

---

☐ Trasmessa in elenco ai Capigruppo  
(Art. 125, D.Lgs 267/2000)  
IL 14/07/2009  
☐ Comunicazione alla Prefettura  
DEL \_\_\_\_\_

☐ Invio al difensore civico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
☐ Invio al CO.RE.CO (in assenza del difensore civico) n.  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
☐ per iniziativa della Giunta  
(Art. 127, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)  
☐ a richiesta dei Consiglieri  
(Art. 127, commi 1 e 2, D. Lgs n. 267/2000)

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi  
dal 14/07/2009 al 29/07/2009

IL RESPONSABILE  
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☒ La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)
- ☒ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ al 10° giorno dalla avvenuta pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 267/2000)
- ☐ La presente deliberazione è stata sottoposta a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 127, Commi 1,2,3, D. Lgs. 267/2000
  - invio al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ per iniziativa dei Consiglieri  
(Art. 127, Commi 1 e 2 , D.Lgs 267/2000).

Coriano, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI